

Roma  
1° luglio 2010  
Prot. CR/LG/TR/BA/001824

Agli Associati  
  
Loro Sedi

### **Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il settore creditizio**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e le altre rappresentanze d'impresa firmatarie, in data 3 agosto 2009, dell'Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il settore creditizio, hanno concordato una proroga del menzionato Avviso, il cui testo si riporta in allegato.

Si segnala che la data di cui al Punto 10 secondo bullet dello stesso Avviso è prorogata al 31 gennaio 2011, per cui le domande di ammissione ai benefici previsti dall'Avviso comune, come modificato dall'Addendum firmato il 23 dicembre 2009 (cfr. la lettera Circolare ABI del 14 gennaio 2010 – Prot. CO/LG/TR/BA/000138), possono essere presentate entro quest'ultimo termine.

Resta inteso che le domande potranno essere presentate per operazioni che non hanno già fruito della sospensione o allungamento. Potranno, dunque, chiedere la moratoria anche le PMI che ne hanno già beneficiato, ma per finanziamenti differenti.

Non è invece prorogata la durata delle operazioni di sospensione/allungamento prevista dall'Avviso comune che rimane di: 12 mesi per i mutui; 12 o 6 mesi per le operazioni di locazione finanziaria; 270 giorni o 120 rispettivamente per le anticipazioni di crediti certi ed esigibili e per il credito a breve termine stipulato ai sensi dell'articolo 43 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

A seguito della proroga del termine per la presentazione della domanda di ammissione ai benefici, si fa presente che per quanto attiene i mutui in preammortamento gli stessi potranno essere ammessi alla sospensione se il periodo di preammortamento termina prima del 31 gennaio 2011, con conseguente avvio dell'ammortamento del mutuo, ed entro tale ultima data è presentata la richiesta di sospensione da parte dell'impresa. Del pari l'iniziativa si estende anche ai finanziamenti a medio e lungo termine (cosiddetti

“*bullet*”), la cui scadenza finale prevista nel contratto originario, anche se successiva al 30 giugno 2010, è prevista entro il termine del 31 gennaio 2011.

Rimangono immutati tutti gli altri contenuti presenti nell’Avviso comune e nel relativo Addendum.

Resta inteso che le banche aderenti all’Avviso Comune accettano di prorogare l’operatività fino al 31 gennaio 2011, salvo che non comunichino alla Segreteria Generale dell’ABI (fax 06/6767607 – email [sg@abi.it](mailto:sg@abi.it)) volontà diversa entro 20 giorni dall’invio della presente lettera circolare.

Giovanni Sabatini  
Direttore Generale  


Codice Attività DB10000

*ALLEGATO*

AVVISO COMUNE PER LA SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE VERSO IL SETTORE  
CREDITIZIO – PROROGA DEI TERMINI

In questi mesi, il dialogo tra banche e imprese ha mostrato forti miglioramenti, anche determinati dall'attuazione e dal monitoraggio dell'Avviso Comune firmato il 3 agosto 2009 alla presenza del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'applicazione delle misure previste è stata tempestiva. A conferma di ciò, la dinamica delle domande di ammissione all'Avviso Comune mostra negli ultimi mesi un evidente rallentamento.

In linea con quanto esposto, al fine di:

- (i) continuare a sostenere il dialogo tra banche e imprese,
- (ii) venire incontro all'esigenza di rendere pienamente operative le sospensioni dei finanziamenti e delle operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica deliberate ultimamente da numerosi enti pubblici,
- (iii) supportare le imprese che si dovessero trovare ancora in momentanea difficoltà finanziaria,

le parti firmatarie concordano quanto segue:

- La data per presentare le domande per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio, di cui al Punto 10 secondo bullet dell'Avviso, è prorogata al 31 gennaio 2011.
- Rimangono immutati tutti gli altri contenuti presenti nell'Avviso comune sottoscritto tra le parti il 3 agosto 2009 e nell'addendum del 23 dicembre 2009 e potranno essere ammesse alla sospensione/allungamento soltanto le operazioni che non ne abbiano già fruito.

Ministero dell'economia e delle finanze

Associazione Bancaria Italiana

Confartigianato

Casartigiani

Confcommercio

CIA

CNA

Confcooperative

Coldiretti

Confedilizia

Confagricoltura

Confesercenti

Confapi

Confindustria

Lega Coop

CLAI

Confetra

ROMA, 15 GIUGNO 2010